



Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026)

CAPO I **Disposizioni finanziarie**

Art. 1 (Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2026-2028 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2026-2028, denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2 (Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2026-2028 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", costituente l'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 3 (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", costituente l'Allegato 2 alla presente legge.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 4 (Disposizioni in materia di finanziamento di ulteriori interventi di particolare rilevanza)

1. Le risorse eventualmente rese disponibili in virtù dell'inserimento, nell'ambito della programmazione nazionale e comunitaria, di alcuni degli interventi già oggetto di finanziamento a valere su risorse regionali, potranno essere destinate prioritariamente all'incremento delle dotazioni degli stanziamenti riferibili a spese obbligatorie e non obbligatorie ritenute di particolare rilevanza nel triennio oggetto di programmazione.
2. Con successivi provvedimenti normativi, da adottarsi all'esito dell'eventuale inserimento degli interventi interessati nell'ambito della menzionata programmazione nazionale e comunitaria, si provvederà all'adozione delle connesse variazioni di bilancio.

Art. 5
(Contributo alla finanza pubblica da parte degli Enti territoriali)

1. Agli oneri connessi al contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), quantificati nell'importo annuo di euro 11.075.000,00, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'apposito stanziamento allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.
2. Agli oneri connessi al contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), quantificati nell'importo annuo di euro 25.183.200,00, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'apposito stanziamento allocato nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, per l'annualità 2029, si provvede con legge di bilancio.

CAPO II
Ulteriori disposizioni

Art. 6
(Rifinanziamento dell'art. 13 della l.r. 1/2025 e ulteriori disposizioni)

1. Per l'esercizio 2026, è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, per gli importi indicati nella seguente tabella:

leggi regionali da rifinanziare	2026
Notte dei Serpenti - art. 20, L.R. 16/2020	200.000,00
Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi - art. 20, L.R. 16/2020	60.000,00
Festival dei Popoli Europei - art. 20, L.R. 16/2020	90.000,00
Tutela delle Minoranze Linguistiche - art. 8, L.R. 23/2020	40.000,00
Festival Dannunziano - L.R. 20/2019	400.000,00
Progetti valorizzazione patrimonio medievale - L.R. 19/2020	20.000,00
Giostra Cavalleresca di Sulmona - art. 16, co. 3, lett. c), sub. 3, L.R. 28/2022	40.000,00
Mastrogiurato di Lanciano - art. 8, L.R. 23/2021	40.000,00
Osservatorio regionale della Legalità - art. 10-bis, L.R. 40/2004	10.000,00
L.R. 35/2023 - Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito	30.000,00

2. Al finanziamento dell'edizione 2026 del Premio Internazionale Flaiano, si provvede mediante la concessione di un contributo straordinario in favore dell'Associazione culturale "Ennio Flaiano" di euro 100.000,00 per il solo esercizio 2026, stanziato nell'ambito delle risorse di cui a Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

3. Ai fini della realizzazione della manifestazione di cui al Capo I della legge regionale 10 marzo 2025, n. 4 (Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Marsicaland" e ulteriori disposizioni) è concesso un contributo straordinario di euro 70.000,00 per il solo esercizio 2026 in favore di ARAP quale soggetto attuatore, mediante apposito stanziamento nell'ambito di Missione 16, Programma 01, Titolo 1.
4. In virtù delle disposizioni recate dai commi che precedono, l'Allegato 2 di cui all'art. 3 alla presente legge, è corrispondentemente modificato ed integrato.
5. Le misure di cui al presente articolo, qualora ne sussistano i presupposti, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7
(Iniziative ed eventi in ambito sportivo)

1. Al fine di promuovere lo sport quale fondamentale strumento di coesione sociale e di volano economico per l'intero territorio, la Regione Abruzzo sostiene le importanti iniziative e gli eventi di particolare rilevanza di seguito indicati, assegnando per la sola annualità 2026 un contributo straordinario per ciascuno degli interventi in menzione, da stanziare su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1, della spesa e precisamente:
 - a) Federazione Italiana Scherma - Delegazione Abruzzo, per spese di funzionamento, per euro 50.000,00;
 - b) Federazione Italiana Pallamano - Delegazione Abruzzo, per spese di funzionamento, per euro 50.000,00;
 - c) A.S.D. Special Olympics Italia E.T.S. per realizzazione XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics - Ovindoli 2026, per euro 200.000,00.

Art. 8
(Contributo in favore dell'Associazione Nazionale Alpini)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento della sede dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - Sezione Abruzzo, nel comune di Pratola Peligna (AQ), è riconosciuto in favore di A.N.A. un contributo pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026/2028, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 12, Programma 08, Titolo 2, della spesa.

Art. 9
(Quota associativa Consorzio Lanciano Fiera)

1. Al fine di poter provvedere al versamento della quota associativa in favore del Consorzio Lanciano Fiera - Polo Fieristico d'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto del Consorzio medesimo, è autorizzata la spesa di euro 42.374,92 per l'esercizio 2026 e di euro 43.175,90 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1.
2. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con le annuali leggi di bilancio.

Art. 10

(Contributo in favore dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese)

1. Al fine di consentire la realizzazione della attività dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, quale organismo autonomo che si propone di salvaguardare le attività artistiche artigianali locali, ponendosi come punto di riferimento per il territorio regionale caratterizzato da antiche tradizioni, è autorizzata la spesa di euro 67.799,87 per l'esercizio 2026 e di euro 69.081,45 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1.
2. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con le annuali leggi di bilancio.

Art. 11

(Rifinanziamento opzione di cui all'art. 5 della convenzione in essere con S.S.C.N.)

1. Al fine di continuare a sostenere lo sviluppo turistico-economico e sociale delle aree dell'Abruzzo interno direttamente interessate e più in generale dell'intero territorio regionale, è autorizzato il rifinanziamento degli oneri connessi alla proroga, ex articolo 5 della convenzione sottoscritta inter partes giusta D.G.R. n. 374/2020 ed in scadenza con la stagione sportiva 2025/2026, del rapporto in essere con la S.S.C. Napoli Calcio s.p.a., per ulteriori sei stagioni sportive, per l'importo complessivo annuo di euro 1.220.000,00.
2. Relativamente al triennio 2026-2028, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano copertura per il menzionato importo annuo di euro 1.220.000,00 nell'apposito stanziamento allocato nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028 e sino all'esercizio 2032, lo stanziamento riferito alle stagioni calcistiche di euro 1.220.000,00 è iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le annuali leggi di bilancio.

Art. 12

(Equilibri finanziari del Sistema Sanitario Regionale)

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 80, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e successive modifiche, oltre al maggior gettito annuo connesso alla rideterminazione delle maggiorazioni per scaglioni di reddito dell'Addizionale Regionale all'IRPEF, avvenuta con legge regionale 4 aprile 2025, n. 9 (Disposizioni in materia tributaria e sanitaria), per il mantenimento degli equilibri finanziari in ciascuno degli esercizi del triennio 2026-2028, una quota di manovre fiscali residua, impiegata in precedenza per finalità extrasanitarie, è ridestinata al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, sino alla concorrenza dell'importo complessivo annuo corrispondente al disavanzo del SSR al IV trimestre 2024 accertato con legge regionale 22 maggio 2025, n. 16 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono allocate nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 102, dello stato di previsione delle entrate e nell'ambito del Titolo 2, Missione 13, Programma 04, dello stato di previsione della spesa.

Art. 13

(Impiego risorse derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica ex art. 1, commi 784 e ss., l. 207/2024)

1. In virtù della riduzione del contributo alla finanza pubblica ex articolo 1, commi 784 e seguenti, della l. 207/2024, previsto per l'esercizio 2026 a beneficio delle Regioni a Statuto ordinario dalla Legge di Bilancio dello Stato, in corso di definitiva approvazione in sede parlamentare, le risorse che si renderanno in tal modo disponibili, stimabili allo stato in euro 2.998.000,00, sono finalizzate in via prioritaria ai seguenti interventi:
 - a) Contributo straordinario al Teatro Marrucino ex l.r. 40/2001 € 287.000,00;
 - b) Contributo Straordinario Premio Ignazio Silone € 100.000,00;
 - c) Contributo Straordinario Istituto Nazionale Tostiano € 30.000,00;
 - d) Contributo Straordinario Premio Internazionale Sabina Santilli € 25.000,00;
 - e) Contributo Straordinario CONI Abruzzo per Italian Silver Games € 150.000,00;
 - f) Integrazione dotazioni interventi in materia di Piano Neve € 100.000,00;
 - g) Contributo Straordinario Centro Diurno Disabili Alanno € 60.000,00;
 - h) Integrazione dotazioni interventi in materia di TPL € 930.000,00;
 - i) Interventi promozione brand Abruzzo € 400.000,00;
 - j) Partecipazione Festival Montagna Bruxelles 2026 € 30.000,00;
 - k) Interventi a favore dei nuclei familiari con pazienti Oncologici € 200.000,00;
 - l) Contributo Straordinario Komen Italia 2026 € 50.000,00;
 - m) Rifinanziamento l.r. 10/2018 € 336.000,00;
 - n) Finanziamento del Premio città di Penne € 20.000,00;
 - o) Rifinanziamento l.r. 24/2022 art. 12 € 50.000,00;
 - p) Contributo straordinario per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 26, co. 15 della l.r. 4/2024 € 40.000,00;
 - q) Rifinanziamento l.r. 34/2025 - Premio Benedetto Croce € 20.000,00;
 - r) Rifinanziamento l.r. 5/2021 art. 7 € 100.000,00;
 - s) Contributo straordinario Salone del Libro 2026 partecipazione Regione Abruzzo € 70.000,00.
2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con specifico provvedimento normativo finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica, da assumere soltanto all'esito della definitiva approvazione della legge di bilancio dello Stato, legittimante l'utilizzo delle risorse di che trattasi, siccome definitivamente quantificate.
3. Le misure di cui al presente articolo, qualora ne sussistano i presupposti, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 14

(Interventi ed iniziative di particolare rilevanza in ambito regionale)

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di particolare rilevanza regionale di cui al comma 2, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il finanziamento di interventi di particolare rilevanza regionale" di un importo complessivo pari ad euro 16.110.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per il menzionato ammontare complessivo di euro 16.110.000,00, al finanziamento dei seguenti interventi ed iniziative ritenuti prioritari dall'Amministrazione regionale:

a)	Sostegno alla marineria abruzzese per mancato dragaggio dei porti	€ 200.000,00;
b)	Sostegno ai Consorzi di Bonifica per incremento dei costi energetici	€ 1.200.000,00;
c)	Contributo al Comune di Caramanico Terme per area crisi del turismo termale	€ 150.000,00;
d)	Contributo al Comune di Pretoro (capofila) per la viabilità del bacino sciistico della Majelletta	€ 30.000,00;
e)	Contributi per danni da fauna selvatica	€ 500.000,00;
f)	Rimborso all'APC per attività svolte di volontariato di protezione civile	€ 700.000,00;
g)	Oneri progettazione Palazzo Portoghesi	€ 100.000,00;
h)	Contributi per le iniziative L'Aquila Capitale della Cultura e per l'attuazione del progetto Pescara Capitale della Cultura e dell'Arte Contemporanea	€ 1.500.000,00;
i)	Rifinanziamento L.R. 22/2023 art. 34	€ 100.000,00;
j)	Contributo straordinario ad ARAP per manutenzione depuratori	€ 200.000,00;
k)	Contributo a TUA Abruzzo s.p.a. per le attività formative professionalizzanti	€ 200.000,00;
l)	Interventi a sostegno delle imprese ferroviarie per incentivo del traffico merci	€ 400.000,00;
m)	Rifinanziamento L.R 20/2023 art. 68 – Fondazione Abruzzo Film Commission	€ 150.000,00;
n)	Rifinanziamento L.R. 22/2015 art. 20 e art. 31 comma 5 – A.R.A.	€ 600.000,00;
o)	Contributo straordinario UNPLI Abruzzo – Pro loco	€ 30.000,00;
p)	Contributo al Comune di Campo di Giove per lo sviluppo turistico del territorio, anche attraverso l'ospitalità di squadre professionalistiche impegnate nei ritiri estivi	€ 70.000,00;
q)	Rifinanziamento L.R. 42/2012 – Infrastrutture idrauliche del Fucino	€ 600.000,00;
r)	Rifinanziamento L.R. 24/2024 art. 16 – internazionalizzazione delle imprese	€ 100.000,00;
s)	Rifinanziamento L.R. 23/2009 art. 25 – Botteghe scuola	€ 200.000,00;
t)	Rifinanziamento L.R. 29/2025 – Cooperative di comunità	€ 200.000,00;
u)	Rifinanziamento L.R. 14/2025 – Attività per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area Celestiniana di Sulmona	€ 30.000,00;
v)	Rifinanziamento L.R. 15/2021 art. 4 L.R. 5/2025 art. 24 – Regione del Benessere	€ 200.000,00;
w)	Rifinanziamento L.R. 18/2023 – Premio Borsellino	€ 50.000,00;
x)	Rifinanziamento L.R. 43/2016 – Interventi per Caregiver Minori	€ 600.000,00;
y)	Rifinanziamento L.R. 31/2023 – Premio Pigro	€ 40.000,00;
z)	Rifinanziamento L.R. 6/2023 art. 30 – ASD Amicacci Abruzzo	€ 50.000,00;
aa)	Rifinanziamento L.R. 47/2023 Capo I – Città della Ceramica di Castelli	€ 30.000,00;
bb)	Rifinanziamento L.R. 32/2015 art. 13 – Trasporto Scolastico Disabili	€ 1.000.000,00;
cc)	Rifinanziamento L.R. 55/2013 art. 40 – Organizzazione diretta eventi culturali	€ 600.000,00;
dd)	Rifinanziamento L.R. 55/2013 art. 40 – Avviso Grandi eventi	€ 400.000,00;
ee)	Rifinanziamento L.R. 46/2014 art. 24 – F.U.R.C.	€ 3.000.000,00;
ff)	Rifinanziamento L.R. 22/2004 – Fondo unico per la pesca	€ 100.000,00;
gg)	Rifinanziamento L.R. 40/2004 art. 10-bis – Osservatorio per la legalità	€ 20.000,00;
hh)	Rifinanziamento L.R. 27/2025 – CRAM	€ 150.000,00;
ii)	Rifinanziamento L.R. 1/2024 – Fondazione Marcinelle 262	€ 30.000,00;
jj)	Rifinanziamento L.R. 33/2025 – La Corsa degli Zingari	€ 50.000,00;
kk)	Rifinanziamento L.R. 31/2019 – Interamnia World Cup	€ 50.000,00;
ll)	Rifinanziamento L.R. 4/2024 Art. 27 comma 9 – Premio Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino	€ 20.000,00;
mm)	Contributo per il funzionamento e la gestione dei teatri di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo	€ 210.000,00;
nn)	Contributo straordinario all'ATER Teramo per mancati introiti dei canoni per inagibilità sismica	€ 320.000,00;
oo)	Rifinanziamento L.R. 58/1989 art. 17 ter, comma 2, lett. a) Antincendio	€ 30.000,00;

pp)	Rifinanziamento L.R. 6/2023 art. 36 comma 16 – Fondazione Di Persio Pallotta	€ 200.000,00;
qq)	Rifinanziamento L.R. 98/1999 – attività cinematografiche, audiovisive e multimediali	€ 100.000,00;
rr)	Contributo per l'organizzazione della celebrazione della giornata mondiale dei sordi	€ 60.000,00;
ss)	Contributo per la realizzazione impianto sportivo nell'istituto penale minorile di L'Aquila	€ 100.000,00;
tt)	Contributo all'ex comunità montana Montagna Peligna per l'abbattimento barriere architettoniche Palazzo Sardi di Sulmona	€ 70.000,00;
uu)	Rifinanziamento L.R. 44/2016 – Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi	€ 80.000,00;
vv)	Rifinanziamento L.R. 28/2021 – Dispositivi per Pazienti Oncologici in Chemioterapia	€ 500.000,00;
ww)	Rifinanziamento L.R. 5/2025 – Sostegno attività di ricerca universitaria	€ 50.000,00;
xx)	Finanziamento convenzione Campagna A.I.B.	€ 100.000,00;
yy)	Rifinanziamento L.R. 49/2013	€ 50.000,00;
zz)	Contributo per l'organizzazione del Premio Dean Martin 2026	€ 10.000,00;
aaa)	Contributo per l'organizzazione del Premio John Fante 2026	€ 10.000,00;
bbb)	Contributo alla Fondazione Oncologica Santa Rita – FOGI	€ 30.000,00;
ccc)	Contributo per la realizzazione postazione del 118 presso la piana del cavaliere di Carsoli	€ 300.000,00;
ddd)	Rifinanziamento L.R. 37/2019 – Premio internazionale della fotografia G. Di Venanzo	€ 10.000,00;
eee)	Contributo al Conservatorio G. Braga di Teramo	€ 10.000,00;
fff)	Contributo all'Unione dei Comuni Val Vibrata per gli eventi Comunità Europea dello Sport	€ 100.000,00;
ggg)	Rifinanziamento L.R. 32/2025 – Valorizzazione e conservazione dei Cunicoli di Claudio	€ 20.000,00;
hhh)	Contributo all'Università d'Annunzio per Studio rigenerazione socio economico culturale della città di Sulmona	€ 50.000,00;
iii)	Adesione della Regione Abruzzo al Progetto "Discovering Abruzzo in Cina"	€ 20.000,00;
jjj)	Contributo all'Associazione R. E. Raiano Eventi per l'organizzazione dell'evento "Maggiolata 2026" di Raiano	€ 30.000,00.

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 16.110.000,00, ciò esclusivamente all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.

Art. 15
(Contributo per la Perdonanza Celestiniana)

1. Al fine di contribuire agli oneri derivanti dall'organizzazione della Perdonanza Celestiniana - Edizione 2026, la Regione concede al Comune di L'Aquila un contributo per l'anno 2026 di euro 50.000,00.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento appositamente allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 16

(Disposizioni per la promozione di politiche regionali in materia di turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile ed agricoltura)

1. Per l'annualità 2026, al fine di favorire lo sviluppo di politiche regionali in materia di turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile ed agricoltura, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2026 del bilancio regionale triennale 2026-2028, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il sostegno di iniziative inerenti il turismo, lo sport, la cultura, il sociale, la protezione civile e l' agricoltura" di importo pari ad euro 7.000.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per l'ammontare di euro 7.000.000,00, all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.

Art. 17

(Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni)

1. (Modifiche alla l.r. 96/1996). L'articolo 9-bis della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 9-bis

(Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, che risultino in possesso dei requisiti per la permanenza, sono trasferiti temporaneamente presso altri alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili assoggettati allo stesso regime di quelli originariamente assegnati. Il trasferimento avviene con priorità rispetto ai richiedenti inseriti nelle graduatorie vigenti, anche definitive e, ove necessario, tra gli aventi diritto secondo l'anzianità delle assegnazioni.
 2. Qualora gli alloggi ricostruiti o recuperati siano assoggettati a un regime diverso rispetto a quello degli alloggi originari, la riassegnazione agli assegnatari di cui al comma 1, con le medesime priorità e modalità, è subordinata all'accettazione del diverso regime e delle nuove condizioni contrattuali, anche qualora risultino più onerose, derivanti dalla normativa o dalle fonti di finanziamento in base alle quali sono stati realizzati gli interventi di ricostruzione o recupero.
 3. Qualora l'alloggio ricostruito o recuperato di cui al comma 1 permanga nel medesimo regime, l'originario assegnatario può essere autorizzato all'assegnazione definitiva dell'alloggio temporaneamente occupato nelle more dell'esecuzione dei lavori, previo provvedimento da parte del Comune e purché l'alloggio originario sia rimesso in disponibilità per nuove assegnazioni.".
2. (Modifiche alla l.r. 10/2004 e disposizioni transitorie). All'articolo 60 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività

venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, nelle more dell'attuazione da parte della Regione del comma 1 dell'articolo 30, il regolamento regionale n. 7/1995 (L.R. 31 maggio 1994, n. 30 - Statuto tipo degli ambiti territoriali di caccia) trova applicazione limitatamente alle disposizioni dello stesso che risultino compatibili con la presente legge.";

b) al comma 2 le parole "Fatto salvo il disposto di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo il disposto di cui ai commi 1 e 1-bis,".

3. Nelle more dell'attuazione da parte della Regione del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 10/2004, gli Ambiti territoriali di caccia, di seguito ATC, provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri Statuti alla l.r. 10/2004 ed alle modifiche medio termine intervenute. In caso di mancato adeguamento nei termini di cui al presente comma, trovano applicazione diretta le disposizioni normative regionali che si sostituiscono alle disposizioni statutarie incompatibili.

4. (Modifiche alla l.r. 86/1998). Alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 3, lettera b) le parole "del Servizio Sport e Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive", e le parole "di categoria D" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori";

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

"b) un dipendente regionale del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive, appartenente all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori";

c) all'articolo 26, comma 3, lettera b) le parole "del Servizio Sport e Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive", e le parole "di categoria D" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori";

d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

"b) un dipendente regionale del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive, appartenente all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori";

5. (Regolarizzazione delle concessioni idropotabili). Al fine di accelerare e semplificare la definizione dei procedimenti riguardanti le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per consumo umano avviati su istanza dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), il presente comma detta una disciplina procedurale straordinaria tesa al rilascio dei provvedimenti di concessione inerenti i prelievi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiti da ERSI, destinati a pubblici acquedotti e censiti nel catasto regionale delle utilizzazioni delle acque pubbliche di cui all'articolo 9 del decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg (Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica). La struttura regionale competente in materia di derivazioni idriche (di seguito struttura regionale competente), con uno o più atti anche

cumulativi, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, provvede al rilascio dei provvedimenti di concessione, previa verifica della coerenza tra la documentazione depositata e l'allegato C – scheda I del decreto 17 agosto 2023, n. 2/REG e previa acquisizione delle autorizzazioni sanitarie. La concessione è rilasciata con riferimento alla portata di acqua in corso di prelievo nei limiti risultanti dalla documentazione di cui all'ultimo periodo del presente comma. La durata della concessione è determinata in 30 anni. Per consentire l'espletamento istruttorio, l'ERSI, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deposita presso la struttura regionale competente, per ogni singolo prelievo, la seguente documentazione di dettaglio relativa allo stato di consistenza dell'utenza che assume anche valore di istanza:

- a) corografia in scala al 25.000;
- b) planimetria catastale;
- c) scheda tecnica sintetica recante l'indicazione dei principali dati della derivazione.

6. Con riferimento alle derivazioni del sistema idrico del Gran Sasso, ai fini dell'espressione del parere inerente i requisiti di potabilità da parte delle Autorità Sanitarie Locali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in merito alla gestione del rischio nonché le misure di sicurezza stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 25 gennaio 2019 a garanzia dei prelievi idropotabili e nelle more del completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'acquifero da parte del Commissario Straordinario nominato ai sensi del medesimo d.l. 32/2019.
7. (Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 25/2011). L'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) è abrogato. Continuano ad esplicare efficacia, fino all'adozione del provvedimento di concessione di cui al comma 5, le eventuali autorizzazioni rilasciate sulla base del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 25/2011 di cui il presente comma dispone l'abrogazione.
8. (Modifiche alla l.r. 9/2011). Dopo il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) è inserito il seguente:

"15-bis. Per consentire il miglioramento strutturale del Servizio Idrico Integrato, le facoltà di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono fissate all'80% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere fisso e continuativo. Il rispetto di tale limite è verificato dall'organo di revisione.".

Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte ai sensi di quanto stabilito dal comma 24 dell'articolo 1 della l.r. 9/2011.
9. (Abrogazioni). Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione);
 - b) l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 36 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs.

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni).

10. (Modifiche alla l.r. 8/2025). Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 2025, n. 8 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al numero 2) della lettera i) le parole "classificate agricole" sono sostituite dalle seguenti: ", anche classificate agricole,";
 - b) al numero 3) della lettera i) le parole "classificate agricole" sono sostituite dalle seguenti: ", anche classificate agricole,";
 - c) al numero 4) della lettera i) le parole "classificate agricole" sono sostituite dalle seguenti: ", anche classificate agricole,".
11. (Modifiche alla l.r. 29/2022). All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto "INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions", finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 4-bis e 4-ter sono abrogati;
 - b) al comma 4-quater le parole "da 1 a 4-ter" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 a 4".
12. (Integrazione alla l.r. 17/2011). Al comma 7-bis dell'articolo 11 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), dopo le parole "in tempi frazionati" sono aggiunte le seguenti: "nonché per ciascun incontro a carattere istituzionale in rappresentanza dell'Azienda".
13. (Modifiche alla l.r. 6/2011). All'articolo 10 della legge regionale 8 dicembre 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 1 e 6 le parole "Direzione Risorse Umane e Strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Generale";
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, l'OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio dove è incardinata la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV, nonché delle Strutture competenti per i controlli interni; l'OIV del Consiglio regionale si avvale dell'Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.";
 - c) il comma 9 è abrogato.
14. (Modifiche alla l.r. 32/2022). Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti), la parola "2026", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2028".
15. (Modifica alla l.r. 18/2001). Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"2 bis. Nell'ambito delle funzioni strettamente politiche proprie del Presidente di un gruppo consiliare e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni politiche e gestionali di cui all'articolo 97 della Costituzione, il Presidente del Gruppo consiliare coordina, nell'ambito dell'autonomia funzionale del gruppo, l'attività degli Uffici di cui al comma 2 e provvede alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Egli assegna, d'intesa con i Consiglieri del Gruppo, gli obbiettivi e i compiti al personale ad esso funzionalmente assegnato.".

16. (Modifiche alla l.r. 30/2025). Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 30 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) le parole "Finanziamento borse di studio, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca universitari" sono sostituite dalle seguenti: "Finanziamento progetti di ricerca e tirocini presso la sede del Consiglio regionale";
 - b) alla lettera b) le parole "Finanziamento progetti di ricerca e tirocini presso la sede del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Finanziamento borse di studio, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca universitari".

Art. 18
(Modifiche alla l.r. 26/2025)

1. Alla legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 14, comma 1, lettera c) dopo le parole "2018" sono aggiunte le parole: ", in servizio presso i Centri per l'Impiego";
 - b) il comma 5 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"5. In fase di prima applicazione, il personale di cui all'articolo 14, comma 1, è assegnato all'ARAL in posizione di distacco per un anno a decorrere dalla data di approvazione del relativo provvedimento. Al personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) è riconosciuta la facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli della Giunta regionale trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del medesimo provvedimento di distacco. Decorso tale ultimo termine, il personale che non opta per la permanenza nei ruoli della Giunta regionale si considera assegnato definitivamente all'ARAL. Il Dipartimento regionale competente in materia di personale provvede all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del presente comma.".

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti relativamente agli esercizi 2026 e 2027 sono rideterminate nei limiti degli importi stanziati nel biennio in interesse.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/1 del 30.12.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE